



COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

Redatto dall' Ufficio Demanio Marittimo
Ufficio: Dott.ssa Michela Nidielli
 Geom. Ilaria Ginocchio
Dirigente: Dott.ssa Stefania Caviglia

Lavagna, maggio 2018

TITOLO I - CONTENUTI E FINALITÀ

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL PROGETTO

1. Il presente progetto sostituisce, integra e aggiorna, il precedente Progetto adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 28/11/2006 approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 295 in data 27/02/2007 e ratificato con accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute, con Deliberazione di C.C. n. 23 del 04/05/2007 ed adeguato ai criteri indicati nell'art. 11 bis della L.R. 13/1999, così come modificata dalla L.R. 22/2008, con Delibera di C.C. n. 14 del 12.03.2010 e con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 1897 del 08.08.2010.
2. Il Progetto Comunale di Utilizzazione del Demanio Marittimo, (di seguito denominato P.U.D.), è redatto in attuazione dell'art. 11bis della L.R. 28 aprile 1999 n° 13 e sue s.m. e i., e disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo in base alle funzioni gestionali trasferite con la stessa Legge dalla Regione Liguria agli Enti Locali.
3. Il Progetto si applica alle aree del demanio marittimo, delimitate a monte dalla linea di dividente demaniale del Sistema Informativo del Demanio (SID) del territorio del Comune di Lavagna.
4. Il presente progetto è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra le aree libere e le aree affidabili in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.
5. Il presente progetto, si configura quale strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l'utilizzo del litorale in maniera coerente con il Piano della Costa, il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime regionale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 18/2002, le "linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate approvato con DGR n. 512/2004, le "linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con DGR n. 156/2013 e ss.mm.

6. Le norme che regolano il presente Progetto hanno i seguenti obiettivi:

a) Costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico ricreativi, per servizi pubblici, per servizi e attività produttive;

b) Garantire una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate nei limiti fissati dalla Legge Regionale 13/1999 e s.m. e i.;

c) Garantire l'accesso pubblico alla battigia anche ai fini della balneazione e il libero transito lungo la stessa individuando gli interventi necessari per la rimozione e il superamento di eventuali ostacoli;

d) Garantire una ordinata e decorosa sistemazione invernale degli arenili, individuando modalità e tempistiche d'installazione e di smontaggio delle strutture amovibili;

e) Favorire e indirizzare la razionalizzazione delle strutture e manufatti esistenti considerati compatibili e l'inserimento di nuove attività in grado di migliorare l'offerta di servizi e la fruibilità pubblica del litorale.

ART. 2 NORME DI RIFERIMENTO

1. L.R. 28 aprile 1999, n. 13, "*Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti*"¹ e ss.mm. e i.

¹ Si riportano integralmente gli articoli maggiormente significativi ai fini del presente progetto
Art. 11 bis.

(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)

1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra ree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell'arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi sessanta giorni per l'acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), corredato delle osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.

2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le

aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l'ordinaria manutenzione.

3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell'assetto insediativo del PTCP, anche qualora non venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti su impalcato in legno, o per deposito di attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni:

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, non sia inferiore a 100 metri;

2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato;

3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso

alla spiaggia. Il Comune, nell'atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per

la pulizia della spiaggia libera in un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio.25

b) la predisposizione di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;

d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito;

f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.

3 bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel Progetto di utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa superficie e previa richiesta di modifica della concessione.

4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'operatività delle limitazioni di cui al comma 2.

4 bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b bis), devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, operano le limitazioni di cui all'articolo 11 bis, comma 2. L'efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell'adeguamento del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale.

4 ter. L'inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal Progetto di utilizzo comunale è valutata dall'Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera f), del Codice della Navigazione

Art. 11 ter.

(Obblighi nelle spiagge libere attrezzate)

2. *“Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002.*
3. Con il presente documento, si intende aggiornare, alle recenti disposizioni normative regionali, il documento definito “Progetto Demanio Marittimo”, la cui ultima redazione risulta conforme alle prescrizioni regionali di cui al decreto dirigenziale n.295 del 27.02.2007.
4. *“Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC)” approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 19 dicembre 2000;*
5. *“Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero Ambito Costiero 15 - Unità Fisiografiche Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso” approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 18 del 25 settembre 2012;*
6. *“Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 Maggio 2004;*
7. *“Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 15 febbraio 2013 come modificate con deliberazione della Giunta Regionale n.1057 del 5 agosto 2013 e con deliberazione della Giunta Regionale 423 del 27 marzo 2015;*
8. legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari

1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati; b) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate;

c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell'area concessionata maggiore del 20 per cento dell'area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;

d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell'area in concessione e il 50 per cento del fronte mare. In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell'area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica autorizzazione a riguardo.

ART. 3 COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

1. Il Progetto di utilizzo delle spiagge e zone di mare territoriale si configura come uno strumento attraverso il quale il Comune esercita le funzioni amministrative sul demanio marittimo, come conferitegli dalla Regione ai sensi della legge regionale 28 aprile 1999 n.13 come modificata e integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n.1, e successivamente dalle, L.R. 17 agosto 2006 n. 21 e L.R. 4 luglio 2008 n.°22.
2. In particolare (Titolo III art. 10 LR 13/99 e s.m.i.) esse sono relative:
 - a) *alla progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;*
 - b) *al rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale;*
 - c) *al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime e del Progetto di Utilizzo comunale delle Aree Demaniali Marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;*
 - d) *al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;*
 - e) *alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull'utilizzo del demanio, nonché l'esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l'osservanza dell'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.*

3. In riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo conferite ai Comuni, il succitato Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime regionale , all'art 4, elenca gli adempimenti relativi:
- a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
 - b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni;
 - c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima;
 - d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 45 bis e successive modifiche del codice della navigazione;
 - e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi dell'articolo 46 del codice della navigazione;
 - f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti;
 - g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l'esercizio dei poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione marittima;
 - h) all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio;
 - i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche;
 - j) al rilascio dei pareri previsti dall'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale;
 - k) al rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998.
4. Spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi:
- a) all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità
 - b) al calcolo e alla richiesta dei canoni;

c) alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione, anche in riferimento alla proroga delle concessioni in scadenza. Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle precedenti lettere b), g), h) anche nei confronti delle concessioni oggetto della sopracitata proroga.

5. Infine le competenze dei comuni per le funzioni in materia di protezione e osservazione della costa e ripascimento degli arenili (Titolo II art. 5 LR 13/99 e s.m.i.) comprendono:

- a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
- b) l'attuazione diretta degli interventi di cui alla lettera a), salvo eventuale rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente;
- c) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
- d) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
- e) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
- f) l'individuazione e la delimitazione delle acque destinate all'allevamento e alla raccolta dei molluschi nonché il monitoraggio della qualità delle stesse.

Riepilogate le funzioni amministrative sul demanio marittimo conferite dalla Regione ai Comuni, si riportano, di seguito gli indirizzi e le finalità previsti per il progetto di utilizzo così come enunciati all'art.8 punto 9 del suddetto P.U.D.:

“In ordine all’obiettivo prioritario di mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere, i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze per nuove concessioni in aree libere o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere attrezzate devono presentare alla Regione un progetto di utilizzo idoneo ad accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate attualmente presenti sul litorale comunale o che si intendono prevedere.

Tale documentazione deve contenere in particolare:

- a) lo stato delle concessioni in essere nelle zone balneabili, con particolare riferimento alla consistenza e alla posizione delle aree libere e delle spiagge

libere attrezzate presenti sul litorale comunale, nonché dei percorsi per il libero accesso al mare;

- b) l'individuazione dei servizi e delle attrezzature all'interno delle spiagge libere attrezzate esistenti;
- c) l'organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione, specificando le quantità, la localizzazione e la regolamentazione della gestione delle spiagge libere attrezzate, garantendo modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità nel relativo affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del canone in misura non superiore al canone fissato della concessione demaniale marittima, in modo da conseguire l'obiettivo dell'uso sociale delle spiagge libere attrezzate.”

ART. 4 DELIMITAZIONE TERRITORIALE

- 1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio marittimo, così come individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
- 2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Lavagna, caratterizzate da un'estensione complessiva di poco più di 5,2 Km, sono quelle comprese tra la foce del fiume Entella ed il pennello del “Cigno” in Loc. Cavi Borgo, rispettivamente a confine con il Comune di Chiavari e con il Comune di Sestri Levante.
- 3. Il fronte mare può essere suddiviso, per praticità, nelle seguenti zone, partendo da ponente e procedendo verso levante in:
 - a) Settore 1 - dalla foce del torrente Entella al molo di sottoflutto del Porto.
 - b) Settore 2 - dal molo di sottoflutto del Porto al limite comunale presso la falesia di Sant'Anna
 - c) Settore 3 - specchio acqueo.

La suddivisione in settori coglie il diverso assetto morfologico della costa, come oggi si presenta, anche a seguito degli interventi antropici che si sono susseguiti nel tempo.

Il settore 1 corrisponde alla porzione in cui si sono concentrate storicamente le attività produttive ed in particolare la cantieristica. Ciò nonostante è sempre stata presente una complementare propensione turistica, denotata dalla presenza di un

notevole numero di attività ricettive, originariamente connesse al tratto di arenile oggi non più esistente e comunque legate ad una porzione significativa dell'abitato urbano cresciuto a mare della linea ferroviaria in relazione alle attività marinare. Qui la presenza del porto turistico ha modificato profondamente il rapporto delle attività con il mare, precludendone il raggiungimento.

Le aree demaniali qui presenti sono costituite essenzialmente dalle porzioni comprese tra il limite demaniale, il cui andamento irregolare ricalca l'assetto della linea di costa precedente alla realizzazione del porto, ed il limite della concessione demaniale del porto turistico, il cui profilo ha una geometria più regolare e rettilinea. Queste aree subiscono l'assoluta impermeabilità del limite della concessione demaniale del porto turistico, accomunate in questa sorte alle porzioni a mare di via dei Devoto, a cui sono naturalmente legate.

Nel settore 1 ricade l'area fociva dell'Entella, anch'essa risultato di una storica modificazione antropica del territorio, derivante dalla deviazione del corso d'acqua nell'attuale sede, avvenuta agli inizi dell'800.

Con il settore 2 si individua la porzione di litorale turisticamente più vocata in cui la presenza del lungo arenile ha nel tempo concentrato un gran numero di attività connesse alla balneazione.

A differenza del settore 1, qui la ferrovia, correndo a ridosso della costa, non ha consentito un equilibrato sviluppo delle relazioni tra l'abitato e la costa generando una successione di episodi slegati tra loro e dal contesto retrostante.

Il settore 2, unificato dall'arenile, accoglie al suo interno realtà e situazioni diverse che in quanto tali si è ritenuto evidenziare attraverso una suddivisione in tratti.

Tale suddivisione, che ricalca, con qualche modifica, la scansione del litorale ricorrente all'interno del vigente Piano Regolatore Generale, è basata sia sulle caratteristiche morfologiche e fisiche della linea di costa, che sull'assetto dei tratti urbani a monte di tale linea che, inevitabilmente condizionano flussi e modalità di fruizione dell'arenile e si riflettono sulla qualità, sulle strutture e sull'organizzazione complessiva dei servizi alla balneazione.

All'interno dei tratti si riconoscono quindi caratteristiche omogenee che si evidenziano nell'attuale assetto d'uso e nell'organizzazione sia dei servizi che operano direttamente in ambito demaniale, sia di quelli più generali che risultano

collocati nelle aree ad essi afferenti, quali ad esempio i sistemi di viabilità e parcheggi, gli esercizi pubblici e commerciali, ecc..

All'interno del tratto costiero un ulteriore elemento di orientamento è fornito dalla successione dei pennelli esistenti tra il porto e la falesia delle Rocche di S. Anna che, in conformità con la scansione utilizzata nei progetti di ripascimento, segue una numerazione da ovest ad est partendo dal pennello n.1, in corrispondenza dello sbocco a mare del Torrente Fravega, al pennello n.13, comunemente denominato "del Cigno", posto ad est della foce del Torrente Barassi.

Il primo tratto tra il molo di sottoflutto del porto di Lavagna e la zona degli stabilimenti balneari (inizio attuali bagni Ziki Paki) è caratterizzato da una limitata presenza di strutture balneari, in contrapposizione ai tratti successivi in cui sono presenti un notevole numero di stabilimenti e strutture balneari.

Tale primo tratto corrispondente a Piazza Milano e alla porzione di passeggiata a mare fino ad oggi realizzata, risente positivamente dell'accessibilità che, anche se non di grande qualità, è comunque quantitativamente accettabile.

In questo tratto sono fattori determinanti:

- l'esistenza di una percorrenza longitudinale tra ferrovia e spiaggia;
- la prossimità al centro della città;
- la presenza ad intervalli regolari di sottopassi di dimensione e stato di conservazione accettabili;
- un numero significativo di parcheggi raggiungibili, anche se non a totale disposizione della fruizione del mare.

La conclusione di questo primo intervallo coincide con l'inizio della zona degli stabilimenti balneari che si pongono, non solo fisicamente, ma anche percettivamente come barriera, interrompendo la percorrenza longitudinale parallela alla linea di costa.

Nel secondo tratto tra lo stabilimento balneare Ziki Paki ed il Casello 46 è concentrata la maggior parte degli stabilimenti balneari, allineati in un continuum, interrotto solo da esigue porzioni di spiaggia libera estremamente limitate per numero e consistenza. Qui, a monte dei suddetti stabilimenti, esiste una percorrenza dalle caratteristiche piuttosto disomogenee e di scarsa dimensione, tale da rappresentare

un semplice percorso di accesso agli stabilimenti balneari senza connotazione di vera e propria passeggiata e quindi priva di visuali ed elementi di caratterizzazione. La dimensione longitudinale dell'arenile evidenzia addirittura una nota di monotonia, allorché le strutture degli stabilimenti vengono smontate e solo le costruzioni fisse, sovrapposte a ciò che resta delle opere di difesa, segnano il paesaggio costiero. In alcuni punti del litorale è però forte la presenza dell'elemento costruito, delimitato verso mare, dal massiccio muro di protezione e schermato a monte da quei volumi che appaiono vere e proprie superfetazioni, tanto da non rendere neppure percepibile la presenza del mare dalla via Aurelia.

Per quanto attiene all'ultimo tratto (zona oltre il Casello 46 fino al pennello del "Cigno"), pur ritrovandosi un assetto delle strutture balneari simile a quello dei tratti precedenti, si assiste ad una maggiore presenza di spiagge libere in un alternarsi abbastanza equilibrato.

Tale tratto gravita sostanzialmente sull'antico Borgo di Cavi, ed è separato dal tratto precedente da uno sperone roccioso, in corrispondenza del quale si trovano gli accessi alle spiagge più problematici, costretti attraverso percorsi ripidi e contorti che collegano la quota elevata del tracciato stradale e dei pochi parcheggi, con il livello del mare. Il tutto, per giunta, complicato dalla presenza del tracciato ferroviario. Nella porzione occidentale si evidenzia la profondità assai contenuta dell'arenile in cui, già in condizioni di mare leggermente mosso, le strutture dei bagni Marinella vengono lambite dalle onde. Diverso è per il lato est, dove il trasporto litoraneo tende a sedimentare e la consistenza della spiaggia è significativa.

Medesima problematica si riscontra nel tratto di spiaggia prospiciente la zona pianeggiante, in corrispondenza del nucleo abitato di Cavi Vecchio. Qui il legame tra il tessuto urbano ed i servizi da esso offerti ed il litorale è fondamentale. Nell'antico borgo le strade confluiscono sull'arenile in maniera molto naturale, consentendo la percezione del mare e della spiaggia come una presenza evidente e riuscendo a superare lo sbarramento della massicciata stradale e ferroviaria con pochi varchi di dimensioni adeguate.

Nel settore 3 si comprende lo specchio acqueo di competenza amministrativa comunale. Qui ricade l'impianto di acquacoltura operante in un tratto oggetto di

concessione demaniale e posizionato al traverso del pennello n°6. Nello specchio acqueo ricade anche la zona antistante l'ingresso al porto turistico e coinvolta dai flussi connessi all'utilizzo della struttura portuale, oltre che il porto stesso.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente presenti sul territorio demaniale marittimo, di ogni tipologia (turistico-ricreative, nautica, opere varie, ecc...):

SETTORE I						
	SOCIETA'/PRIVATO	DATA SCADENZA CONC.	ESTREMI CONCESSIONE (REP/ANNO)	OGGETTO	SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ	FRONTE MARE ML
1	PORTO DI LAVAGNA SPA	09/04/2024	1680/78	Porto turistico	23000,00 + 290000,00 specchio acqueo	
2	COSTRUZIONI NAVALI TIGULLIO – CASTAGNOLA GIOVANNI - S.R.L.	31/12/2020	1/2017	Cantieristica navale	165,00	
3	CENTRO REVISIONE ASSISTENZA MOTONAUTICA C.R.A.M. S.R.L.	31/12/2020	8/2017	Cantieristica navale	139,90	
4	FINABEL SPA	31/12/2020	3/2017	Cantieristica navale	324,00	
5	NAUTICA MAR SRL	31/12/2020	7/2017	Cantieristica navale	116,20	
6	CATENACCIO ELISABETTA	31/12/2020	6/2017	Cantieristica navale	122,60	
7	CANTIERE A.Z. CASTAGNINO SRL	31/12/2020	2/2017	Cantieristica navale	101,00	
8	PETRIS S.R.L	31/03/2021	4/2017	Concessione a privato	205,00	
9	LUSARDI MARIO	31/12/2020	5/2017	Concessione a privato	110,31	
10	CONDOM. SANTA LUCIA	31/12/2020	10/2008	Concessione a privato	203,00	
11	ANELLI ROBERTO E ANELLI ANDREA	31/12/2019	1/2016	Concessione a privato	26,24	
12	SALVADOR ROBERTA E TERIGI LIANA	31/12/2020	9/2017	Concessione a privato	765,00	
SETTORE II						
	SOCIETA'/PRIVATO	DATA SCADENZA CONC.	ESTREMI CONCESSIONE (REP/ANNO)	OGGETTO	SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ	FRONTE MARE ML
1	COMUNE LAVAGNA	31/12/2020	9/2015	Area varo e alaggio natanti	3017,00 + 3763,00 specchio acqueo	28,51
2	BAGNI GIULIANA E BAFICO SNC	30/09/2020	35/2008	Posa sedie e ombrelloni dal 01/05 al 30/09 per gli anni 2008-2013 oltre a chiosco bar di facile rimozione e n. 2 cabine spogliatoio	729,52	19,34

3	IL PORTICCIOLO di Ceccarelli Ciro snc	31/12/2020	36/2008	Posa sedie e ombrelloni dal 01/05 al 30/09 per gli anni 2008-2013 oltre a chiosco bar di facile rimozione e n. 2 cabine spogliatoio	625,02	21,18
4	BAGNI RIVIERA CHEZ VOUS di Mangioncalda M. &C. snc	31/12/2020	5/2004	Stabilimento balneare	953,23	75,52
5	GESTIONE BAGNI MARINI SNC di Boggiano, Serpagli, Zago e C.	31/12/2020	38/2008	Stabilimento balneare	3963,25	72,00
6	BAGNI LIDO di Brugo e Sas	31/12/2020	37/2008	Stabilimento balneare	1312,15 + 3,60 specchio acqueo	36,57
7	DOLLERITE ANDREA	31/12/2020	31/2004	Chiosco per la vendita di bibite con annessi servizi (docce, wc, spogliatoi, area posa tavolini e area asservita) e servizi igienici per handicappati e un'area adibita alla posa di sedie sdraio e ombrelloni	537,60	30,00
8	DELUCIS FILIPPO	31/12/2020	34/2004	Chiosco per la vendita di bibite e manufatto per wc – doccia – spogliatoio e spiaggia per posa sdraio e ombrelloni	520,64	30,00
9	MIGLIORINI OLGA	31/12/2020	35/2004	Chiosco per la vendita di bibite con antistante terrazzo con tettoia sovrastante, per posa tavoli e sedie, scala di accesso al mare e area adibita alla posa di sedie a sdraio e ombrelloni	555,70	30,00
10	ZIKI PAKI di Cappelli Luca & C.	31/12/2020	06/2004	Stabilimento balneare	2450,00 + 12,00 specchio acqueo	80,00
11	BAGNI TIFFANY di Fiorini Rosa Bianca e C. sas	31/12/2020	03/2004	Stabilimento balneare	2630,00 + 6,00 specchio acqueo	90,00
12	IL BELUGA SAS di Mattia Bruno & C.	31/12/2009	07/2004	Chiosco vendita bibite con scala di accesso alla spiaggia di mq 56,25 – mq 447,07 di arenile antistante da adibire alla posa di sedie sdraio e ombrelloni per il solo periodo dal 01/06 al 30/09	502,28	22,16
13	BAGNI SERENELLA snc di Bersano Angelo	31/12/2020	8/2004	Stabilimento balneare	4140,00 + 4,00 specchio acqueo	105,85
14	SOL LEVANTE SRL	31/12/2020	24/2004	Stabilimento balneare	4150,00 + 2000,00 specchio acqueo	144,41
15		31/12/2020	02/2009			
16	BAGNI NINI di Gatti Simona sas	31/12/2020	02/2004	Stabilimento balneare	2258,00 + 3,00	61,70

17	ALDEBARAN snc di Licordari Fabrizio e Massucco Stefania	31/12/2020	22/2004	Stabilimento balneare	1974,00	69,13
18	ALBORADA BEACH di Ghiggeri Mauricio	31/12/2020	13/2008	Spiaggia per posa sedie e ombrelloni dal 01/06 al 30/09	512,00	16,00
19	BAGNI ASTORIA di Olmo Pozzo, Arturo Corradi & C. sas	31/12/2020	17/2004	Stabilimento balneare	3754,00 + 4,00 specchio acqueo	115,20
20	BAGNI MILANO di Bertolone Stefano e David	31/12/2020	14/2004	Stabilimento balneare	4604,00 + 6,00 specchio acqueo	120,59
21	BAGNI STELLA MILANTA MARCO DI Tiberti Nadia & C. sas	31/12/2020	11/2004	Stabilimento balneare	3397,00 + 4,00 specchio acqueo	74,65
22	CENTRO SPORT NAUTICI di Roscelli e Giulioti sas	31/12/2020	15/2004	Stabilimento balneare	3348,10 + 2,89 specchio acqueo	71,00
23	LENA ERNESTO – IMPRESA INDIVIDUALE	31/12/2020	14/2008	Chiosco bar	8,40	/
24	BAGNI AURELIA di Licordari Stefano & C. snc	31/12/2020 31/12/2020	10/2004 02/2016	Stabilimento balneare	5512,00 + 3,00 specchio acqueo	127,80
25	BAGNI ENRICA di Barale Tomaso & C. snc	31/12/2020	9/2004	Stabilimento balneare	3293,00	130,81
26	LIDO DELLE SIRENE SAS di Romeo Nicola & C.	31/12/2020	38/2004	Stabilimento balneare	3314,00	100,00
27	BAGNI MARINELLA SAS DI Sivori Marina Elisabetta & C.	31/12/2009	29/2004	Stabilimento balneare	1399,70 + 1,00 specchio acqueo	79,50
28	BAGNI MIGNON di Nicolini Andrea & C. snc	31/12/2020	30/2004	Stabilimento balneare	835,00	30,00
29	BAGNI ANNAMARIA SAS di Franchini Roberto & C.	31/12/2020	01/2004	Stabilimento balneare	2471,00	64,65
30	BAGNI GIOVANNI di Bogstra Rudy & C. sas	31/12/2020 31/12/2020	28/2004 08/2011	Stabilimento balneare	1927,00	55,77
31	IL CHIOSCHETTO SAS di Stagnaro Marco	30/09/2014 31/12/2020	1/2009 2/2015	Chiosco bar con antistante piattaforma e area adibita alla posa di sdraio e ombrelloni	544,39	24,00
32	BAGNI CIGNO SAS di Massucco Stefania & C.	31/12/2020	37/2004	Stabilimento balneare	2770,00 + 4,90 specchio acqueo	34,50
33	COMUNE LAVAGNA	31/12/2020	4/2016	Area varo e alaggio natanti	1641,00 + 52,00 specchio acqueo	10,89
34	COMUNE LAVAGNA	31/12/2020	3/2016	Passeggiata e docce	26627,00	
35	Agazzi Alterio e Agazzi Jems	31/12/2009	1712/2009	giostre	559,08	
36	Gualco Stefano	31/12/2020	1/2012	Chiosco bar	20,00	
37	Brizzolara srl	31/12/2020	25/2004	Bar – discoteca	467,00	
38	Baraonda beach sas di Landl Andrea e Avellino G.	31/12/2020	27/2004	Chiosco bar	52,75	
39	Marchetti Marco	31/12/2020	36/2004	Chiosco bar	45,49	
40	Imm. Roccaforte spa	31/12/2011	6/2008	Scala di accesso al mare	4,22	

41	Lazzari Gianluca – Soc. Arcobaleno srl	31/12/2013	15/2008	Terrazzamenti al servizio dell'ex discoteca "Zodiaco"	94,00	
SETTORE III						
	SOCIETA'/PRIVATO	DATA SCADENZA CONC.	ESTREMI CONCESSIONE (REP/ANNO)	OGGETTO	SUPERFICIE IN CONCESSIONE MQ	FRONTE MARE ML
1	SOC. AQUA	31/12/2020	4454/2004	Acquacoltura	200000,00	

TITOLO II

NORME GENERALI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 5 PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinate dalle norme statali e regionali sopracitate e dai regolamenti di cui l'Amministrazione Comunale intenderà dotarsi.
2. Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle stabilite dal presente piano, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti.
3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione e navigazione, si rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze dell'Autorità Marittima competente per territorio e all'Ordinanza del Sindaco inerenti la disciplina delle attività balneari.

ART. 6 PRESCRIZIONI PER LA FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE

1. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria necessari alla buona conservazione delle strutture, manufatti e aree in concessione. Al fine di monitorare tale adempimento lo stesso deve annualmente predisporre le opportune verifiche circa l'idoneità statica dei manufatti. In particolare i titolari di concessioni per stabilimenti balneari, associazioni sportive, società sportive ed esercizi commerciali e che comunque prevedono, nel normale svolgimento delle attività, presenza e permanenza di pubblico dovranno certificare annualmente, con dichiarazione a firma di professionista abilitato, lo stato conservativo dei manufatti nonché l'idoneità statica degli stessi in conformità con le leggi vigenti in materia.

ART. 7 CONCESSIONI DEMANIALI

1. Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente progetto, nel rispetto delle norme sopra richiamate e in particolare del Pud regionale, e alle seguenti disposizioni generali:

- a) Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove opere in prossimità del Demanio Marittimo deve essere salvaguardata nei modi più idonei, in relazione alle caratteristiche della costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare. E' comunque fatto obbligo per i titolari delle concessioni di garantire, durante tutto l'anno di esercizio dell'attività e durante l'orario di apertura delle strutture, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione;
- b) Sono assentibili le concessioni necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti o che rivestono carattere di marginalità;
- c) Qualora si verifichi un aumento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare, sia per fatto naturale sia per conseguenza diretta o indiretta d'intervento di ripascimento, l'area così creata è da attribuirsi, fatta salva la fascia di libero transito lungo la battigia, previo rilascio di licenza suppletiva e del pagamento del relativo canone, al concessionario frontista;
- d) In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che la Civica Amministrazione non decida di utilizzarle per l'installazione di spiagge libere attrezzate o riassegnarle a nuovi concessionari, attraverso la procedura dell'evidenza pubblica con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.

Art. 8 REVOCA E RICOLLOCAZIONE DI CONCESSIONI

1. Ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione marittima, salvo che

non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti.

2. Fermo restando quanto contenuto nell' art. 42 del Codice della Navigazione, qualora il Comune intenda effettuare lavori sul proprio litorale (es. sistemazioni dei pennelli, ampliamenti degli arenili, realizzazione della passeggiata a mare) che incidano, precludendone la normale attività, su un'area in concessione ad un privato, si riserva la facoltà di provvedere alla ricollocazione di tale concessione, senza la garanzia di mantenerne i requisiti, in altra area idonea, previa acquisizione del nulla osta nei casi prescritti dalla vigente normativa regionale.

Art. 9 NUOVA DELIMITAZIONE DEL CONFINE DEMANIALE MARITTIMO

1. Con Delibera di G.C. n 152 del 25/11/2015 il Comune di Lavagna, in base a quanto previsto dall'art. 7, comma septiesdecies della la L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015 "disposizioni urgenti in materia di Enti Locali", ha proposto alla Regione Liguria, le seguenti modifiche da apportare alla dividente demaniale marittima:
 - a) relativamente alla zona di Via dei Devoto un avanzamento della dividente demaniale marittima che dovrebbe coincidere con il limite della concessione demaniale relativa al porto,
 - b) relativamente a Piazza Milano la sdemanializzazione a favore del Comune di tutta la passeggiata antistante la piazza stessa,
 - c) relativamente al lungomare si propone l'avanzamento della dividente demaniale nel tratto tra i Bagni Ziki Paki e i Bagni Nini e nel tratto tra i Bagni Lido delle Sirene e Ristorante Cigno, nonché la sdemanializzazione di tutte le porzioni di passeggiata già realizzata ed in concessione al Comune di Lavagna.
2. In caso di nuova delimitazione, anche parziale, del confine demaniale marittimo, le concessioni demaniali marittime interessate saranno di conseguenza modificate con apposito atto concessorio suppletivo, ex art. 24 Reg. al C.N.

ART. 10 LINEE GUIDA GENERALI RELATIVE AI MANUFATTI

1. Ai sensi dell'art. 8, lett. b) punto 15 del PUD regionale e dell'art. 5, comma 6, delle Linee guida per spiagge libere e libere attrezzate, la realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile: sulla base di tale obiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti urbanistici, disciplinano la realizzazione di nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti". Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minor impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate di elementi di arredo a verde".
2. L'ubicazione dei nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e del presente Regolamento.
3. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel presente progetto, sono quelli previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
4. Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi².
5. Ai sensi dell'art. 11-quinquies della L.R. n. 13/1999, non sono ammessi interventi volti a realizzare, sulle spiagge e sulle scogliere, nuove opere fisse quali basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione, etc., fatte salve le opere di pubblico interesse e le opere di adeguamento tecnologico e igienico – sanitario interrate derivanti da obblighi di legge.
6. I manufatti di facile rimozione muniti di autorizzazione paesaggistica a carattere stagionale dovranno essere installati e rimossi nei termini di cui al successivo art. 14.

7. I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecnologie consone all'ambiente marino costiero, preferibilmente in legno o altro materiale decoroso, comunque di gradimento della Civica Amministrazione e devono ben inserirsi nel contesto ambientale fermo restando che per ogni singola concessione deve essere garantita l'omogeneità delle strutture e dei colori.
8. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
9. Ai titolari di strutture balneari, che mantengono aperte tali strutture al di fuori della stagione balneare, ai sensi del successivo art. 14 per esercitare attività connesse alla balneazione, nonché attinenti al benessere delle persone, allo svago ed a varie forme d'impiego del tempo libero, è consentito, per il periodo al di fuori della stagione balneare, mantenere i manufatti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande nonché una consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non superiore alle 15 unità, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.
10. Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere, fatta salva la fascia in prossimità della battigia destinata al libero transito, dovranno essere realizzate con semplici strutture "a giorno" realizzate preferibilmente in legno e corda che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica, cordoli in cemento con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi "effetti barriera" che, se già esistenti, andranno opportunamente sostituite.
11. Unitamente alle disposizioni del presente Piano sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano

² Vedasi art. 9, punto 5) del PUD regionale;

Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino, nel Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero.

12. Ai sensi dell'art. 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione" al "Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero – Ambito Costiero 15", nella fascia dinamica FDA (ovvero nell'area a pericolosità alta che si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde di qualsiasi provenienza con tempo di ritorno di 1 anno), come individuata nella Carta dei Regimi Normativi C09 allegata allo stesso, non è consentita la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso, dove per opere riflettenti si intendono le strutture artificiali che provocano la riflessione anche parziale del moto ondoso quali ad esempio i muri di contenimento, le strutture balneari non stagionali, le plateazioni rigide anche interrate, comprese le scogliere a difesa delle stesse strutture. Nel caso di opere riflettenti già esistenti, nelle more dell'applicazione delle misure di intervento vincolanti, sono consentiti interventi di modifica a condizione che diminuiscano gli effetti di riflessione del moto ondoso e che l'impronta dell'opera non sia ampliata verso mare.
13. Ai sensi dell'art. 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione" al "Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero – Ambito Costiero 15", nella fascia dinamica FDB (ovvero nell'area a pericolosità media che si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up massimo per onde di qualsiasi provenienza con un tempo di ritorno di 50 anni), come individuata nella Carta dei Regimi Normativi C09 allegata allo stesso, ferme restando che alla realizzazione di ogni nuovo manufatto si può procedere secondo modalità tali da limitare al massimo i fenomeni di riflessione del moto ondoso e i manufatti esistenti siano resi ove possibile meno riflettenti, non è consentita la realizzazione di opere marittime di difesa costiera parallele alla costa, sia aderenti sia distaccate. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione di opere marittime esistenti di difesa costiera parallele alla costa finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché gli interventi di ripristino che non comportino aumento delle dimensioni preesistenti dell'opera.

14. Ai sensi dell'art. 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione" al "Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero – Ambito Costiero 15", nella fascia dinamica FDC (ovvero nell'area a pericolosità bassa che si estende dal limite di perimetrazione dell'Area a pericolosità media fascia B fino all'area allagabile per opera del moto ondoso), come individuata nella Carta dei Regimi Normativi C09 allegata allo stesso, è consentito ogni tipo di intervento purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile assunte dai piani di protezione civile comunali.

ART. 11 DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

1. Si intende per "Spiaggia Libera" ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico³.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di cestini porta-rifiuti per permettere la raccolta differenziata.
3. Il Comune può dotare le spiagge libere di servizi igienici, spogliatoi, docce (previa concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune) e camminamenti.
4. Nelle spiagge libere il Comune provvederà alla pulizia direttamente o attraverso convenzioni con privati o associazioni.
5. Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione⁴.
6. Sulle spiagge libere potranno essere rilasciate concessioni temporanee, previa apposita e motivata istanza, esclusivamente per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni e spettacoli in genere, di durata superiore a 10 giorni.

³ ART. 2 Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate

⁴ Art. 4 Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate

7. Sulle spiagge libere potranno altresì essere autorizzate occupazioni temporanee per manifestazioni, spettacoli e/o esigenze temporanee di pubblica utilità, di durata non superiore a 10 giorni⁵.
8. Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanze della Capitaneria di Porto e dell'Ufficio Demanio del Comune di Lavagna).

ART. 12 STABILIMENTI BALNEARI

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione⁶.
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.
3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi, attrezzature e personale tali da garantire almeno:
 - a) sorveglianza e salvamento in mare anche con mezzo nautico nel rispetto di quanto disposto in merito dall'Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - b) pulizia delle spiagge in concessione;
 - c) servizi igienici in numero adeguato alla ricettività dell'impianto, idonei anche per persone diversamente abili;
 - d) cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione di cui almeno una idonea all'utilizzo da parte di persone diversamente abili;

⁵ Art. 59 reg. cod. nav. e Circolare Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n°99 del 15/05/2000

⁶ Art. 30 Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari

4. sdraio, sedie, lettini, ombrelloni ovvero altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero ovvero anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
5. punto di primo soccorso;
6. chiosco bar;
7. la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare, delle persone diversamente abili ai sensi della Legge n.104/1992 e DPR n.503/1996.
8. In ogni stabilimento balneare deve essere presente almeno un servizio igienico ed una cabina spogliatoio utilizzabili da persone disabili.
9. E' consentito recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, ben segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.
10. All'ingresso dello stabilimento balneare è' ammessa esclusivamente l'installazione dell'insegna di esercizio e della segnaletica d'uso e/o prescritta dalla vigente normativa.
11. I concessionari di stabilimenti balneari devono predisporre all'interno dello stabilimento, in luogo ben visibile al pubblico, una bacheca informativa destinata ai dati relativi alla bandiera blu aggiornandone periodicamente i risultati relativi alle analisi delle acque.

ART. 13 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.
2. Le spiagge libere attrezzate possono altresì essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal Capo VI della l.r. 1/2007, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona, lo

svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni⁷.

3. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
4. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi in tutta l'area in concessione, che sono forniti gratuitamente:
 - a) pulizia;
 - b) sorveglianza;
 - c) salvamento;
 - d) servizi igienici anche per diversamente abili;
 - e) spogliatoio accessibile ai disabili;
 - f) docce;
 - g) locale di pronto soccorso.
5. Nelle spiagge libere attrezzate:
 - a) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
 - b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
 - d) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, limitatamente al 50% delle attrezzature poste sull'arenile;
 - e) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene

⁷ Art. 31 Legge Regionale 7 febbraio 2008, n. 2 "Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari"

conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

f) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;

g) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;

h) L'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa nel bando di gara per l'assegnazione, le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti modalità:

- le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: ml.2,5 tra le file e ml 2 tra ombrelloni sulla stessa fila.

i) Le strutture devono essere collocate esclusivamente nella parte di arenile attrezzabile di cui alla precedente lett. h).

j) La durata delle collocazioni è di norma, non superiore a 180 giorni per anno, fatto salvo il caso in cui il concessionario/gestore sia autorizzato a svolgere anche attività di elioterapia. In tal caso, gli atti di concessione devono prevedere quali manufatti possono essere mantenuti al di fuori della stagione balneare, al fine dell'esercizio delle attività di elioterapia, come specificato all'art. 14 del presente piano.

6. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare

non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota occupabile dal gestore con proprie attrezzature.

7. Nelle Spiagge Libere Attrezzate il tetto massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc..) è fissato dal Comune medesimo, secondo criteri che garantiscono l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.
8. Il gestore/concessionario della Spiaggia Libera Attrezzata assume i seguenti obblighi:
 - a) porre a libera disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
 - b) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento;
 - c) garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 ;
 - d) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile in gestione, secondo condizioni che possono essere più precisamente definite in sede di convenzione;
 - e) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente a tutta la Spiaggia Libera Attrezzata;
 - f) vigilare sull'intera area, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni dell'ordinanza balneare per la disciplina della balneazione;
 - g) stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.
9. Il gestore deve garantire le condizioni di accesso libero e gratuito alla struttura ed apporre, in modo ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, apposito cartello, conforme al modello tipo fornito dalla Regione Liguria.
10. L'Amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti dalla presente disciplina. A tal fine può avvalersi degli agenti di Polizia Municipale o di altri organi appositamente istituiti.

11. E' consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa.
12. All'ingresso della Spiaggia Libera Attrezzata è ammessa esclusivamente l'installazione dell'insegna di esercizio e della segnaletica d'uso e/o prescritta dalla vigente normativa.
13. Le concessioni demaniali marittime relative alle nuove spiagge libere attrezzate saranno in capo al Comune di Lavagna⁸. La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata in concessione al Comune di Lavagna, può essere esercitata direttamente dal concessionario, oppure con affidamento a terzi delle attività, ai sensi dell'art. 45 bis del codice della Navigazione con le seguenti modalità:
- a) con affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali anche consortili, società a capitale, prevalentemente pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall'ente locale. L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;
 - b) con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m.;
 - c) con affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.
14. In conformità a quanto stabilito all'art.8, lett. b) 9) del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, (D.C.R. n. 18 del 09/04/2002), qualora la titolarità della concessione sia in capo al Comune, il corrispettivo dovuto per l'affidamento in gestione della spiaggia è pari al canone versato dall'Amministrazione Comunale per la concessione demaniale marittima relativa all'area in parola.
15. Qualora l'Ente pubblico metta a disposizione del gestore manufatti o attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ombrelloni, ecc.), può richiedere al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato all'ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero di quelle per la manutenzione.

⁸ Art. 6 Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate

16. I criteri di scelta del gestore dovranno privilegiare la professionalità e la proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante.
17. La durata della gestione non può superare quella della concessione né prevedere clausole di rinnovo automatico.
 - a) Il contratto di affidamento dell'attività di gestione deve prevedere:
 - b) il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area demaniale marittima;
 - c) la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti.

ART. 14 APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. All'interno del periodo di cui sopra, i titolari di concessioni per strutture balneari devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima ed il totale funzionamento per fini balneari almeno nel periodo dal 1 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura, la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
3. Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, i concessionari di strutture balneari devono garantire il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - a) Dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - b) Dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - c) Dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.
4. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura. Al di fuori della stagione balneare (1 ottobre – 30 aprile), anche se le strutture balneari rimangono chiuse possono permanere

sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione, come dettagliato nel PUD comunale vigente.

5. Le strutture balneari, che decidono di rimanere aperte per fini balneari per tutto il periodo come sopra individuato (1/06 – 15/09), possono rimanere aperte ai fini balneari, fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare, rispettando l'orario minimo di cui al punto 3.
6. Durante la stagione balneare (1/05 – 30/09), ovvero per il periodo di apertura all'interno della stagione balneare (periodo minimo di apertura 1/6 – 15/9), cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio), l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente.
7. Al di fuori della stagione balneare (come individuata al punto 1.) è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
 - a) durante il periodo compreso dal 1/04 (o nella settimana antecedente la domenica di Pasqua qualora la stessa sia nel mese di marzo) al 31/10;
 - b) tutto l'anno per un periodo minimo di 10 mesi.
8. A questo proposito i concessionari/gestori dovranno comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, al SUAP del Comune di Lavagna, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica; rispettando il periodo minimo di apertura e gli orari indicati nelle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2013 e ss. mm. ed ii.
9. Nel periodo di apertura per attività elioterapica le strutture balneari devono essere allestite, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dell'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. in

ogni caso la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per le altre strutture balneari, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili. Eventuali deroghe, debitamente motivate, al numero massimo di strutture sopra indicate, in caso di apertura annuale, dovranno essere richieste all'ufficio Demanio comunale e potranno essere accolte solo previa modifica del vigente PUD comunale. Quanto sopra fermo restando le altre eventuali autorizzazioni edilizie, commerciali, etc.

10. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari disposizioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possano indurre alla balneazione.
11. Per le strutture balneari aperte ai fini elioterapici, salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.
12. Per i periodi al di fuori della stagione balneare, qualora le strutture balneari esercitino attività elioterapica, in una delle due modalità indicate al precedente punto 8., esse dovranno rimanere aperte almeno per tre giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16,00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.
13. Nel caso di apertura annuale della struttura balneare di cui al precedente punto 8., lettera b) gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno. Tali periodi vanno comunicati all'Ufficio Demanio del Comune.
14. Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie,

tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

15. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica le strutture balneari devono esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (vedi facsimile allegato alle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 156/201) indicante il periodo e gli orari di apertura.
16. Durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione. Qualora si renda necessario l'intervento dei mezzi meccanici per le operazioni di riallineamento della spiaggia in concessione, l'arenile interessato dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico nel tempo strettamente necessario ai livellamenti.

ART. 15 SISTEMAZIONE INVERNALE DELLE SPIAGGE E DEL LITORALE

1. Considerate le possibili regole alternative di apertura e chiusura offerta ai concessionari di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate di cui al precedente art. 14, durante il periodo di chiusura, al termine delle operazioni di smontaggio, possono permanere sulla fascia costiera gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione.
2. I basamenti in cemento che permangono su tale area devono risultare in buone condizioni.
3. Tutte le opere di facile rimozione degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere attrezzate devono essere rimosse entro i termini di cui al precedente art. 14, ad eccezione delle strutture relative ai chioschi bar, preventivamente autorizzate dal punto di vista urbanistico-edilizio, e a condizione comunque

che vengano mantenuti nel rispetto dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale ed in condizioni di decoro e sicurezza.

4. Durante il periodo di chiusura le aperture dei chioschi bar e delle altre opere che possono permanere sul litorale potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero e dei teli in plastica.
5. Durante il periodo di chiusura è vietato far stazionare le ruspe ed ogni altro mezzo meccanico all'interno della struttura balneare, nonché crearvi aree di deposito di attrezzature e materiale vario.
6. E' vietato, in qualsiasi momento dell'anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebi ed altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come depositi.
7. Al di fuori della stagione balneare possono inoltre rimanere in funzione le aree commerciali, le aree attrezzate per depositi imbarcazioni, per giochi ed attività sportive. Le eventuali correlate attività di somministrazione rimarranno aperte secondo la normativa vigente.
8. Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza; il concessionario è tenuto, comunque, a garantire il libero accesso alla battigia da parte di terzi.
9. Ai sensi della legge 15/12/2011 n. 217, art.11, comma 6 di cui al precedente articolo 3, le norme del presente articolo si debbono applicare all'intero stabilimento balneare, anche quando le strutture, in tutto o in parte, siano ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.
10. A garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione delle strutture il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune⁹.

ART. 16 DEPOSITI IMBARCAZIONI

1. Le concessioni demaniali per **deposito imbarcazioni** riguardano aree riservate al deposito di piccole imbarcazioni e natanti. Possono prevedere uno o più corridoi per l'alaggio, piazzole, rastrelliere, zone d'ombra e percorsi, nonché l'installazione di verricelli a motore.

⁹ Art.11 quinquies 1. lett.a L.R. 28 aprile 1999, n.13

2. La delimitazione dell'arenile deve avvenire solo con materiali che non costituiscano pericolo per alcuno. Le zone concesse devono infatti essere recintate, fatta salva la fascia in prossimità della battigia destinata al libero transito, con un sistema a giorno ad altezza non superiore a m 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale a mare.
3. Il deposito imbarcazioni deve essere mantenuto dal concessionario/gestore in maniera ordinata e decorosa, disponendo le imbarcazioni con ordine ed utilizzando per le stesse teli di copertura in materiali consoni all'ambiente marino di uno stesso colore scelto tra il colore bianco, azzurro o verde; sono, inoltre, raccomandate opportune sistemazioni a verde.
4. Le concessioni demaniali marittime per deposito imbarcazioni presenti sul litorale lavagnese sono n. 2 tutte in concessione al Comune di Lavagna ed affidato in gestione alle associazioni sportive dilettantistiche:
 - a) concessione n° 9/2015 (situata sul litorale prospiciente piazza Milano) individuata nell'allegata planimetria relativa allo stato attuale al n. 1 (attualmente affidata a tre associazioni sportive Lavagna Nautica Sport, Circolo Pescatori Dilettanti, Circolo Nautico Lavagna);
 - b) concessione n° 4/2016 (situata in Loc. Cigno) individuata nell'allegata planimetria al n. 52 (attualmente affidata alla Società Sportiva Cavese Settore Mare).
5. L'affidamento in gestione, di durata non superiore alla durata della concessione in essere, alle associazioni sportive del deposito imbarcazioni comunale avviene secondo la normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in ordine ai pubblici affidamenti.

ART.17 AREE COMMERCIALI

1. L'occupazione di suolo pubblico, da parte di pubblici esercizi, in ambito demaniale marittimo e, specificatamente, sulla passeggiata a mare, fatte salve le specifiche discipline di settore e ferma restando la possibilità di imporre condizioni più restrittive, caso per caso, qualora lo richiedano ragioni di pubblico interesse – è ammessa, previo rilascio di sub-concessione da parte del Comune di Lavagna, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'occupazione deve essere limitrofa all'esercizio pubblico e non può essere superiore alla metà della larghezza del marciapiede, consentendo comunque un adeguato passaggio per il transito dei pedoni (ivi compresi carrozzine e carrozzelle per disabili);
- b) l'occupazione deve rivestire carattere temporaneo e precario e può essere messa in atto esclusivamente mediante posizionamento di giochi per bambini, tavolini, sedie e ombrelloni non ancorati al suolo in modo da permetterne la totale asportazione contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

ART. 18 CARTELLONISTICA DI INDICAZIONE

1. Lungo i tratti di litorale, nelle zone di maggiore frequentazione dovrà essere installata adeguata cartellonistica indicante l'ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi di accesso alla fascia di libero transito individuati dal presente progetto.

ART. 19 PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del presente progetto.
2. L'apertura e/o la realizzazione di percorsi di accesso sul demanio marittimo è soggetta alle seguenti disposizioni generali:
 - a) E' ammessa l'apertura di accessi privati sul Demanio Marittimo, verificata la sicurezza sia dell'accesso sia dell'area fruibile, nonché dell'impossibilità di utilizzare in alternativa accessi pubblici esistenti, mentre sono sempre autorizzabili gli accessi pubblici con le modalità dei percorsi pedonali;
 - b) I percorsi pedonali di accesso al mare che consentono di distribuire l'afflusso dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera, sono di uso pubblico e attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata;
 - c) I concessionari di zone del demanio marittimo devono consentire il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia ai fini del libero transito;

- d) È consentibile l'uso e/o la realizzazione di accessi al mare carrabili solo alla presenza di scali e/o attrezzature atte all'alaggio delle imbarcazioni e l'utilizzo di questi è limitato esclusivamente a tale scopo; la sosta dei veicoli è consentita limitatamente al tempo necessario al varo o all'alaggio delle imbarcazioni;
 - e) Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri a ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.
- 3. Il presente progetto individua indicativamente ogni 200 metri di fronte mare i percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito lungo la battigia e al mare. Nelle norme di attuazione sono indicati gli interventi necessari al miglioramento delle accessibilità e/o alla formazione di nuove.
 - 4. I concessionari, oltre a garantire le accessibilità previste per norme di legge, fino al completo concretizzarsi delle accessibilità pubbliche ogni 200 metri di fronte mare, sono tenuti a consentire il libero accesso alla fascia di libero transito lungo la battigia.

ART. 20 LIBERO TRANSITO LUNGO LA BATTIGIA

- 1. E' sempre consentito il libero transito lungo la battigia.
- 2. Onde consentire il superamento della radice dei pennelli di protezione del litorale, costituenti ostacolo alla libera percorrenza lungo la battigia, si prescrive la possibilità del loro scavalco attraverso una fascia di libero transito della larghezza di metri 1,5 misurati dal piede del manufatto di protezione, verso l'arenile, su ambo i lati e per uno sviluppo tale da consentire l'aggiramento in agevoli condizioni.
- 3. Non sono ammessi ostacoli al transito lungo la battigia costituiti da manufatti murari, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, argini di scarico a mare dei rivi o delimitazioni di aree in concessione demaniale.
- 4. In prossimità degli scali predisposti per l'alaggio e il varo di imbarcazioni che occupino la fascia di libero transito, sarà sempre possibile il passaggio attraverso un percorso della larghezza di metri 1,5 attorno allo scalo. Tale percorso potrà trasgredire la dimensione minima della fascia di libero transito

e dovrà sempre rimanere libero da ingombri onde consentire il superamento dell'ostacolo costituito dallo scalo.

5. Durante le manovre di alaggio e varo presso gli scali dovrà essere costituito un presidio in modo tale da limitare temporaneamente l'accesso alle aree di manovra per il solo periodo di svolgimento delle operazioni.
6. Durante le fasi temporanee di manovra di alaggio e varo dovrà essere indicato il percorso alternativo utile al superamento dell'area operativa.
7. Le prescrizioni operative e le modalità di comportamento durante le manovre di alaggio e varo, nonché i percorsi alternativi, dovranno essere adeguatamente segnalati con apposita cartellonistica, in prossimità della concessione demaniale per attività ludico ricreative a cura dei gestori delle aree in concessione.

ART. 21 CORRIDOI DI LANCIO PER UNITÀ DA DIPORTO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ NAUTICHE E NOLEGGIO DI NATANTI

1. Al fine di migliorare l'offerta dei servizi erogati presso le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, è ammessa la delimitazione, previa autorizzazione e senza pregiudizio del pubblico uso, di una porzione dello specchio acqueo antistante la concessione stessa al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Tali corridoi di lancio potranno essere autorizzati a condizione che la loro delimitazione non arrechi pregiudizio alla superficie dedicata alla balneazione, che dovrà in ogni caso essere prevalente.
2. I predetti corridoi di lancio dovranno soddisfare le dimensioni minime di larghezza previste dalla competente autorità marittima. Sono ammesse riduzioni alla dimensione minima suddetta qualora essa comprometta la consistenza della zona destinata alla balneazione che non dovrà mai avere un'estensione minore al 50% del fronte a mare della concessione.
3. Sono ammesse inoltre riduzioni della larghezza dei corridoi di lancio in relazione alla tipologia di unità in transito. Tali condizioni dovranno risultare nel titolo concessorio rilasciato.

4. Al fine di limitare l'ingombro della fascia dedicata alla balneazione e consentire una larghezza dei canali di lancio sufficiente alla manovra in sicurezza, è ammessa e costituisce criterio di preferenza, la delimitazione di detti canali a cavallo di due concessioni limitrofe.
5. La profondità dei corridoi di lancio è definita dalla competente autorità marittima e non dovrà comunque essere minore rispetto a quella della corrispondente zona di mare destinata alla balneazione.
6. Anche per le modalità di delimitazione dei corridoi di lancio si dovrà fare riferimento a quanto prescritto dall'autorità marittima.
7. L'utilizzazione degli stessi è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni impartite dalla competente autorità marittima.
8. All'interno dei corridoi è vietata la balneazione e l'ormeggio di qualsiasi unità nautica.
9. Nelle suddette aree demaniali in capo al Comune per l'esercizio esclusivo di attività nautiche, in affidamento alle società sportive ricreative, è altresì vietata ogni attività elioterapica.
10. L'autorizzazione alla realizzazione del corridoio di lancio non implica nessun riconoscimento all'uso esclusivo, da parte del soggetto autorizzato, del corridoio, rimanendo viceversa il corridoio stesso destinato all'uso pubblico.

ART. 22 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati, come stabilito dal terzo comma dell'art. 23 della Legge n. 104/92, alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n.13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

ART. 23 OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI

1. Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui al Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

ART. 24 SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI

1. È prevista l'installazione stagionale, da parte del Comune di Lavagna in un tratto della spiaggia libera in corrispondenza del pennello n° 2 di alcune strutture e attrezzature balneari finalizzate a rendere più agevole la libera balneazione da parte di persone in situazione di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto ad una fruizione libera e gratuita dell'arenile, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.

TITOLO II

NORME DI ATTUAZIONE

Il presente titolo contiene le norme di attuazione delle prescrizioni contenute nei titoli precedenti. Gli articoli che seguono sono così suddivisi: descrizione dello stato attuale e a seguire le modifiche previsionali per ogni singola cella litoranea.

ART. 25 SPIAGGIA TRA IL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO TURISTICO E IL PENNELLO N°1



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 6.607,77 (di cui occupati 5.328,77 e liberi 1.279,00) e un fronte mare di ml. 192,87 (di cui occupati 144,55 e liberi 48,32).

Sono attualmente presentile seguenti concessioni demaniali:


- n° 9/2015 in capo al Comune di Lavagna relativa al deposito, alaggio e varo natanti, con 3 verricelli elettrici, pastecche di rinvio e tubazione acque piovane, num. 30 gavittelli per ormeggio, compresa una catenaria con i corpi morti da mantenere in loco per l'intero anno;
- n° 35/2008 in capo alla ditta BAGNI GIULIANA E BAFICO s.n.c. relativa al mantenimento di un chiosco bar di facile rimozione e n. 2 cabine spogliatoio, posa sedie ed ombrelloni dal 01/05 al 30/09;
- n° 36/2008 in capo alla ditta IL PORTICCIOLO DI CEC CARELLI CIRO s.n.c. relativa al mantenimento di un chiosco bar di facile rimozione e n. 2 cabine spogliatoio, posa sedie ed ombrelloni dal 01/05 al 30/09;

- n° 5/2004 in capo alla ditta BAGNI RIVIERA CHEZ VOUS DI MANGIONCALDA M & C. s.n.c. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

Le concessioni n° 35 e 36 del 2008 rientrano tra le “atipiche”, per le quali la normativa regionale prevede che vengano ricondotte alla tipologia di spiaggia libera attrezzata o stabilimento balneare¹⁰. Tali concessioni tuttavia presentano un'anomalia, ovvero il fronte mare inadeguato rispetto alla superficie. Pertanto alla loro scadenza verranno riunite in un'unica concessione demaniale per spiaggia libera attrezzata con una superficie complessiva di mq. 1.354,54. Per la disciplina puntuale si rimanda al precedente art. 13.

Per le altre concessioni presenti non è prevista alcuna modifica.

ART. 26 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°1 E N°2



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 15.788,40 (di cui occupati 6.771,40 e liberi 9.017,00) e un fronte mare di ml. 507,13 (di cui occupati 198,57 e liberi 308,56).

Sono presenti le seguenti concessioni demaniali:

- n° 38/2008 in capo alla ditta GESTIONE BAGNI MARINI S.N.C. DI BOGGIANO, SERPAGLI, ZAGO E C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;

¹⁰ Art. 2 Linee guida spiagge libere e libere attrezzate, artt. 11Bis e seguenti L.R. 13/1999

- n° 37/2008 in capo alla ditta BAGNI LIDO DI BRUGO E C. S.A.S. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 31/2004 in capo alla ditta individuale DOLLERITE ANDREA relativa al mantenimento di un chiosco per la vendita di bibite con annessi servizi (docce, wc, spogliatoi, area posa tavolini ed area asservita) e servizi igienici per handicappati ed un'area adibita alla posa di sedie sdraio ed ombrelloni
- n° 34/2004 in capo alla ditta individuale DELUCIS FILIPPO relativa al mantenimento di un chiosco per vendita di bibite e manufatto per wc – doccia – spogliatoio e spiaggia per posa sdraio e ombrelloni
- n° 35/2004 in capo alla ditta individuale MIGLIORINI OLGA, relativa al mantenimento di un Chiosco per la vendita di bibite con antistante terrazzo con tettoia sovrastante, per posa tavoli e sedie, scala di accesso al mare ed area adibita alla posa di sedie a sdraio e ombrelloni.

Le concessioni demaniali marittime n° 31/2004, 34/2004 e 35/2004 rientrano tra le “atipiche” e pertanto per esse, alla scadenza, si prevede la trasformazione in spiaggia libera attrezzata. In corrispondenza delle attuali concessioni n° 31/2004 e n° 34/2004 è prevista la ricollocazione dei chioschi e dei volumi di servizio in prossimità della passeggiata a mare in corrispondenza della massicciata così da essere accessibile sia dalla spiaggia che dal lungomare. Mentre in corrispondenza della concessione demaniale n° 35/2004 il chiosco ed i volumi di servizio rimarranno nell'attuale collocazione in adiacenza al muro della ferrovia. Queste tre nuove spiagge libere attrezzate avranno una superficie complessiva di spiaggia di mq. 1000 ed un fronte mare di ml. 60. Per la disciplina puntuale si rimanda al precedente art. 13.

ART. 27 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°2 E N°3



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie complessiva di mq. 5.862,00 ed un fronte mare di ml. 216,10.


Non sono presenti attualmente concessioni demaniali marittime.

In adiacenza della rampa di accesso alla spiaggia è prevista la realizzazione di una spiaggia libera accessibile ai disabili come meglio dettagliato nel precedente art. 24, per una superficie complessiva di mq. 200.

Il progetto, riassumendo sommariamente, prevede l'installazione stagionale di una passerella arrotolabile, di tipo accessibile, di circa ml. 30 che si estende dalla rampa di accesso alla spiaggia sino alla battigia, una pedana centrale, dotata di opportuni ombreggianti. Infine, in corrispondenza dell'ingresso in acqua, dispone la sistemazione di un corrimano galleggiante, costituito da una corda, per facilitare l'ingresso e l'uscita dall'acqua di persone con difficoltà motorie e sensoriali.

È prevista la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata i cui volumi di servizio (chiosco, spogliatoi e servizi igienici) verranno posizionati sulla passeggiata alla radice del pennello 3 in adiacenza al muro della ferrovia, e la cui superficie complessiva di spiaggia sarà di mq. 1000 ed il fronte mare di ml. 60. Per la disciplina puntuale si rimanda al precedente art. 13.

ART. 28 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°3 E N°4



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie complessiva di mq. 7.349,00 ed un fronte mare di ml. 296,43.

Non sono presenti attualmente concessioni demaniali marittime.

Realizzazione di “BAU BEACH” spiaggia libera accessibile agli animali domestici.

Il Comune di Lavagna ha individuato un tratto di arenile, delle dimensioni di circa mq. 200 per ml. 10 di fronte mare, nella spiaggia libera alla radice del pennello 3 Per la disciplina di utilizzo della spiaggia in parola si rimanda al “*Ordinanza per la disciplina delle attività balneari*”.

A metà della cella litoranea, tra i due pennelli 3 e 4 è prevista la realizzazione di una spiaggia libera attrezzata. Il chiosco e dei volumi di servizio verranno collocati in prossimità della passeggiata a mare in corrispondenza della massicciata così da essere accessibile sia dalla spiaggia che dal lungomare. La superficie complessiva di spiaggia sarà di mq. 1000 ed il fronte mare di ml. 60. Per la disciplina puntuale si rimanda al precedente art. 13.

ART. 29 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°4 E N°5



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie complessiva di mq. 5.718,00 (di cui occupati 2.450,00 e liberi 3.268,00) ed un fronte mare di ml. 198,60 (di cui occupati 80,00 e liberi 118,60).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 27/2004 in capo alla ditta BARAONDA BEACH S.A.S. DI LANDL ANDREA E AVELLINO G. relativa al mantenimento di un chiosco bar sulla passeggiata;
- n° 36/2004 in capo alla ditta individuale MARCHETTI MARCO relativa al mantenimento di un chiosco bar sulla passeggiata;
- N°6/2004 in capo alla ditta ZIKI PAKI S.A.S. DI CA PPELLI LUCA & C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

Entrambe le concessioni non contemplano l'utilizzo della spiaggia.

Alla scadenza delle due concessioni è prevista una nuova spiaggia libera attrezzata il cui chiosco ed volumi di servizio saranno posizionati alla radice del pennello 4 in adiacenza al muro della ferrovia. La superficie complessiva di spiaggia sarà di mq. 1000 ed il fronte mare di ml. 60. Per la disciplina puntuale si rimanda al precedente art. 13. È inoltre previsto il mantenimento del chiosco situato in adiacenza allo stabilimento balneare ZIKI PAKI.

Per la concessione di stabilimento balneare presente, non è prevista alcuna modifica.

ART. 30 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°5 E N°6



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 9.070,07 (di cui occupati 7.272,28 e liberi 1.797,79) ed un fronte mare di ml. 266,09 (di cui occupati 218,01 e liberi 48,08).


Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 3/2004 in capo alla ditta BAGNI TIFFANY DI FIORINI ROSA BIANCA e C. S.A.S., relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 7/2004 in capo alla ditta IL BELUGA S.A.S. DI MATTIA BRUNO & C., relativa al mantenimento di un chiosco vendita bibite con scala di accesso alla spiaggia di mq 56,25 – mq 447,07 di arenile antistante da adibire alla posa di sedie sdraio e ombrelloni;
- n° 8/2004 in capo alla ditta BAGNI SERENELLA s.n.c. di Bersano Angelo relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

La concessione n° 7/2004 rientra tra le “atipiche” e per essa, considerati gli esigui spazi di spiaggia e di strutture che non consentono la trasformazione in spiaggia libera attrezzata né in stabilimento balneare, alla scadenza, si prevede il mantenimento del solo chiosco e delle relative pertinenze (wc e docce), restituendo la spiaggia sottostante alla libera fruizione.

Non sono previste modifiche alle concessioni demaniali marittime relative agli stabilimenti balneari esistenti.

ART. 31 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°6 E N°7



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 8.382,00 ed un fronte mare di ml. 275,24 (totalmente occupati da concessioni).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 24/2004 e n°2/2009 in capo alla ditta SOL LEVANT E S.R.L. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 2/2004 in capo alla ditta BAGNI NINI DI GATTI SIMONA S.A.S. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 22/2004 in capo alla ditta ALDEBARAN SNC DI LICO RDARI FABRIZIO E MASSUCCO STEFANIA relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

All'interno della cella litoranea non sono presenti spiagge libere.

Non sono previste modifiche alle concessioni demaniali marittime relative agli stabilimenti balneari esistenti.

ART. 32 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°7 E N°8



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 4.793,00 (di cui occupati 4.266,00 e liberi 527,00) ed un fronte mare di ml. 146,28 (di cui occupati 131,20 e liberi 15,08).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:


- n° 13/2008 in capo alla ditta individuale ALBORADA BEACH DI GHIGGERI MAURICIO relativa al mantenimento di una spiaggia per posa sedie ed ombrelloni dal 01/05 al 30/9;
- n° 17/2004 in capo alla ditta BAGNI ASTORIA DI OLMO POZZO, ARTURO CORRADI & C. S.A.S. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

All'interno della cella, in adiacenza al pennello 8 è presente anche una struttura non appartenente al demanio marittimo i.c.d. "Bagni Militari".

La concessione n° 13/2008 rientra tra le "atipiche" e pertanto per essa, alla scadenza, si prevede la trasformazione in spiaggia libera attrezzata. La superficie complessiva di spiaggia sarà di mq. 1.039,00 ed il fronte mare di ml. 31,08.

Non sono previste modifiche per lo stabilimento balneare esistente.

ART. 33 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°8 E N°9



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 12.779,10 (di cui occupati 11.349,10 e liberi 1.430,00) ed un fronte mare di ml. 296,51 (di cui occupati 266,24 e liberi 30,27).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 14/2004 in capo alla ditta BAGNI MILANO DI BERTOLONE STEFANO E DAVID, relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 11/2004 in capo alla ditta BAGNI STELLA MILANTA MARCO DI TIBERTI NADIA & C. SAS relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 15/2004 in capo alla ditta CENTRO SPORT NAUTICI DI ROSCELLI E GIULIOTTI S.A.S. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

Nel tratto di passeggiata in concessione demaniale marittima al comune di Lavagna è presente inoltre un circolo nautico, con autorizzazione ex art. 45bis, tale autorizzazione non contempla occupazione di spiaggia.

Non sono previste modifiche in tale cella litoranea.

ART. 34 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°9 E N°10



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 11.803,00 (di cui occupati 10.123,00 e liberi 1.680,00) ed un fronte mare di ml. 294,61 (di cui occupati 258,61 e liberi 36,00).


Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 14/2008 in capo alla ditta LENA ERNESTO - IMPRESA INDIVIDUALE relativa al mantenimento di una spiaggia libera attrezzata chiosco bevande, magazzino, servizi igienici, spogliatoi ed area per posa sedie e tavoli
- n° 10/2004 e n° 2/2016 in capo alla ditta BAGNI AURELIA DI LICORDARI STEFANO & c. SNC BAGNI AURELIA DI LICORDARI STEFANO & c. SNC, relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.
- n° 9/2004 in capo alla ditta BAGNI ENRICA DI BARALE TOMASO & C S.N.C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

La concessione n° 14/2008 rientra tra le “atipiche” in quanto pur essendo relativa ad una spiaggia libera attrezzata, essa non contempla l'occupazione della spiaggia, ma prevede solamente i volumi di servizio. Pertanto, per essa, alla scadenza, si prevede la trasformazione in spiaggia libera attrezzata. La superficie complessiva di spiaggia sarà di circa mq. 1.680,00 ed il fronte mare di ml. 36,00.

Non sono previste modifiche per gli stabilimenti balneari esistenti.

ART. 35 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N° 10 E N° 11



Fonte Google Maps 2018


Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 5.427,00 (di cui occupati 3.314,00 e liberi 2.113,00) ed un fronte mare di ml. 162,53 (di cui occupati 100,00 e liberi 62,53).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- N° 38/2004 in capo alla ditta LIDO DELLE SIRENE S.A.S. DI ROMEO NICOLA e C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

Non sono previste modifiche per gli stabilimenti balneari esistenti.

ART. 36 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N°11 e N°12



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 4.927,70 (di cui occupati 1.399,70 e liberi 3.525,00) e un fronte mare di ml. 229,95 (di cui occupati 79,50 e liberi 150,45).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- N° 29/2004 in capo alla ditta BAGNI MARINELLA S.A.S. DI SIVORI MARINA ELISABETTA &C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare.

Non sono previste modifiche per gli stabilimenti balneari esistenti.

ART. 37 SPIAGGIA TRA IL PENNELLO N° 12 e N° 13



Fonte Google Maps 2018

Il tratto di spiaggia interessato ha una superficie di mq. 13.693,49 (di cui occupati 9.644,10 e liberi 4.049,39) e un fronte mare di ml. 303,98 (di cui occupati 195,81 e liberi 108,17).

Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 30/2004 in capo alla ditta BAGNI MIGNON DI NICOLINI ANDREA & C. SNC relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 1/2004 in capo alla ditta BAGNI ANNAMARIA S.A.S. DI FRANCHINI ROBERTO & C. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- N° 28/2004 e 8/2011 in capo alla ditta BAGNI GIOVANNI DI BOGTSTRA RUDY & C. S.A.S. relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 1/2009 e 2/2015 in capo alla ditta IL CHIOSCHETTO S.A.S. di STAGNARO MARCO relativa al mantenimento di un chiosco bar con antistante piattaforma ed area adibita alla posa di sdraio ed ombrelloni;
- n° 37/2004 in capo alla ditta BAGNI CIGNO SAS DI MASSUCCO STEFANIA & C relativa al mantenimento di uno stabilimento balneare;
- n° 4/2016 in capo al COMUNE DI LAVAGNA relativa al mantenimento di un'area di sosta natanti ad uso pubblico gratuito, verricello, scivolo in cemento per imbarcazioni e locali in muratura adibiti a magazzino e servizio igienico e manufatto in legno e mantenere una struttura prefabbricata in c.a. ad uso servizio igienico per portatori di handicap.

La concessione n° 1/2009 (con la suppletiva 2/2015) rientra tra le “atipiche” e pertanto per essa, alla scadenza, si prevede la trasformazione in spiaggia libera attrezzata. La superficie complessiva di spiaggia sarà di circa 1160 mq ed un fronte mare di circa 34 ml.

Per le altre concessioni presenti non è prevista alcuna modifica.

ART. 38 PASSEGGIATA “LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE”




Fonte Google Maps 2018

Sul tratto di lungomare sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 8/2015 in capo alla ditta AGAZZI ALTERIO E JEMS relativa al mantenimento di giostre per bambini;
- n° 1/2012 in capo alla ditta GUALCO STEFANO relativa al mantenimento di chiosco bar;
- n° 25/2004 in capo alla ditta BRIZZOLARA S.R.L. relativa al mantenimento di manufatto adibito a bar-discoteca.

Non si prevedono modifiche per le concessioni esistenti.

ART. 39 PORTO E AREE DI VIA DEI DEVOTO



Fonte Google Maps 2018

Sul tratto in oggetto Sono attualmente presenti le seguenti concessioni demaniali marittime:

- n° 1680/1978 in capo alla ditta PORTO DI LAVAGNA S.P.A. relativa al mantenimento di un porto turistico;
- n° 1/2017 in capo alla ditta COSTRUZIONI NAVALI TIG ULLIO – CASTAGNOLA GIOVANNI S.R.L. relativa al mantenimento di cantiere navale;
- n° in capo alla ditta CENTRO REVISIONE ASSISTENZA MOTONAUTICA - C.R.A.M. S.R.L. relativa al mantenimento di cantiere navale;
- n° 3/2017 in capo alla ditta FINABEL S.P.A. relativa al mantenimento di cantiere navale;
- n° 7/2017 in capo alla ditta NAUTICA MAR S.R.L. relativa al mantenimento di cantiere navale;
- n° 6/2017 in capo alla ditta individuale CATENACCIO ELISABETTA relativa al mantenimento di cantiere navale;
- n° 4/2017 in capo alla ditta PETRIS S.R.L. relativa al mantenimento di area;
- n° 5/2017 in capo al sig. LUSARDI MARIO relativa al mantenimento di area;
- n° 10/2008 in capo al CONDOMINIO S. LUCIA relativa al mantenimento di aree e locali privati e commerciali;

- n° 1/2016 in capo ai sigg. ANELLI ROBERTO E ANELLI ANDREA relativa al mantenimento di area;
- n° 9/2017 in capo alle sigg.re SALVADOR ROBERTA CLAUDIA E TERIGI LIANA relativa al mantenimento di area.

Non si prevedono modifiche per le concessioni esistenti.

ART. 40 SPECCHIO ACQUEO

Nello specchio acqueo è presente la seguente concessione demaniale marittima:

- n° 4454/2004 in capo alla soc. AQUA S.R.L. relativa al mantenimento di vasche per acquacoltura.

Non si prevedono modifiche per la concessione esistente.

Sempre nello specchio acqueo si ravvisa l'utilità di predisporre un punto di ormeggio per l'imbarco di passeggeri sui traghetti che effettuano servizio turistico. Questo viene individuato presso il pennello num. 13 detto "del Cigno", già parzialmente adeguato a tale finalità.

..*.*.*